



REGOLAMENTO UNICO POLIZIA URBANA

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:..

- l'incolumità pubblica;
- l'uso degli spazi ed aree pubbliche
- l'integrità del patrimonio pubblico e dei beni ambientali
- la pulizia dell'abitato;
- il decoro, l'estetica, il buon costume e materie residuali di pubblico interesse

2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali nonché allo Statuto ed agli altri Regolamenti comunali in vigore.

3. Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, intesi come agglomerato di più edifici, potrà essere esteso all'intero territorio comunale qualora lo prevedano i singoli articoli.

Art. 2: Accertamento delle violazioni.

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti delle Amministrazioni Locali operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 50 e 54 del TUEL.

Art. 3: Sanzioni amministrative.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE E SICUREZZA URBANA

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.

3. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

4. Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 5 — Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del testo del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017 e s.m.i

1. Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come ribadito dall'art. 4 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscano di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, potrà essere soggetto all'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e s.m.i

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017 e s.m.i., si individuano di seguito le aree nelle quali si applicano le misure a tutela del decoro di particolari luoghi:

- le aree adiacenti tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 300 metri, dove la presenza assidua di giovani, ed in particolare di minori, suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni e ai comportamenti devianti eventualmente agiti;
- le aree verdi adibite a verde pubblico;
- le aree mercatali e di fiera;
- le aree adibite a pubblici spettacoli e limitrofe entro un raggio di 300 metri

4. Ai sensi dell'art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d'ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell'infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline, i capolinea e le stazioni degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Art. 6 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, è vietato:

a) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I - II - III - IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990.

b) compiere atti preparatori o anche solo atti che preludono all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

2. Qualora il comportamento agito impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità, o nelle relative pertinenze, oppure delle aree a tutela del decoro individuate all'art. 5 del presente regolamento, verrà altresì ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017 e s.m.i , l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 7: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 2) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale prevista dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa; i titolari delle autorizzazioni o concessioni di cui sopra devono rispettare inoltre tutte le prescrizioni imposte dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- 3) La violazione di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada in caso di occupazione della sede stradale, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) - da EURO 100,00 A EURO 500,00 per l'occupazione di suolo od area pubblica senza la prescritta autorizzazione o concessione e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - b) - da € 25,00 ad € 150,00 per la prima violazione delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività;
 - c) - da EURO 50,00 A EURO 300,00 per la seconda violazione commessa nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività;
 - d) - da EURO 75,00 A EUR 450,00 per la terza violazione commessa nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione, delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività; alla presente violazione consegue la sospensione del titolo autorizzativo per 15 giorni;
 - e) - da EURO 100,00 A EURO 500,00 per le violazioni oltre la terza, commesse nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione, delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività; alla presente violazione consegue la revoca della concessione o autorizzazione;
- 4) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8: Luminarie

- 1) E' soggetta a SCIA da presentarsi al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
Dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice, l'elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza ALL RISK in corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo il consenso del proprietario.
- 3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono di norma, salvo deroga dell'ente proprietario della strada, essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa e motivata autorizzazione dell'autorità comunale:

- a) Gettare rifiuti di ogni genere ivi compresi mozziconi di sigarette e chewingum;
- b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e lavare veicoli;
- d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose salvo l'utilizzo di vasche (lavatoi) appositamente predisposti per tale scopo;
- f) Lavare veicoli di qualsiasi tipo
- g) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- J) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- K) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.) senza il preventivo atto di assenso o autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- l) Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di autorizzazione anche temporanea o stagionale alla somministrazione di alimenti e bevande od autorizzati al consumo sul posto durante il loro orario di apertura al pubblico; il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale.
- m) Giocare a palla.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) Nelle aree verdi (parchi, giardini e simili ivi compresi i percorsi natura) è vietato:

- a) Il transito, l'accesso e la sosta con veicoli a motore ad eccezione dei veicoli ad uso polizia, di soccorso, al servizio della pubblica amministrazione o autorizzati;
- b) l'accesso e il transito ai cavalli salvo diversa indicazione;
- c) ai conducenti dei velocipedi di creare pericolo alla circolazione dei pedoni o degli altri velocipedi;

4) La violazione di cui al comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione di cui al comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e secondo i casi o l'obbligo di cessare immediatamente l'attività vietata o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.11: Marciapiedi e portici

1) fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei portici e marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che si riscontrino pericoli per la pubblica incolumità o problemi di natura igienico sanitaria.

2) i proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) i proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) i proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento privati: tali operazioni devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, le quali devono disporre di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

6) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8) i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a soggetti designati dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Le violazioni di cui al comma 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui ai commi 7) e 8) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) La violazione di cui al comma 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00.

Art. 13: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure

insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate; il divieto di cui alla presente lettera si applica anche agli edifici privati relativamente alle parti visibili dalla proprietà pubblica;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, segnaletica, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o rotatorie, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Il presente articolo è da intendersi applicabile su tutto il territorio comunale.

Art. 14: Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.

2) i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, ma devono rispettare le modalità ed i tempi di esposizione fissate dal Regolamento rifiuti urbani.

3) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è permessa esclusivamente a condizione che:

- la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;

- chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.

4) i proprietari di immobili sono tenuti a garantire la periodica pulizia e relativa sanificazione della presenza di guano e ogni altro materiale organico di tutti gli spazi e strutture private, anche ad uso pubblico, quali porticati, androni, coperture, terrazze, cavedi, cortili, cornicioni e vari sporti delle facciate. Sono inoltre tenuti, relativamente ai siti atti alla sosta e alla nidificazione, a adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di evitare la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei colombi presenti allo stato libero nel centro abitato.

5) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4), 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e da EURO 50,00 A EURO 300,00 se commesse nel perimetro dei centri storici e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative o penali derivanti da reati ambientali posti in essere.

Art. 15: Sgombero neve

1) i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Gli stessi sono inoltre tenuti, a seguito di nevicate o gelate, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio (anche eventualmente depositati dai mezzi di sgombero neve della viabilità pubblica) i propri passi carrai e, negli edifici che ospitano attività aperte al pubblico, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti i relativi ingressi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, e altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata qualora sia di pregiudizio all'incolumità delle

persone e delle cose. Qualora per l'esecuzione delle operazioni previste dal presente comma e dal comma precedente sia necessario occupare suolo pubblico, l'occupazione potrà essere effettuata in deroga alle vigenti norme in materia previa sola comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, con il quale dovranno essere concordate le eventuali modifiche alla circolazione.

3) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi garantendo comunque il libero transito, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

4) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6) E' posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare, fino all'a vvenuto collaudo delle opere, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione;

7) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, e vietata la sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S. ;

8) Fermo restando l'obbligo in carico ai proprietari delle strade vicinali o loro consorzi di eseguire lo sgombero della neve i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici collaborano con il Comune alla pulizia dalla neve o dal ghiaccio dei marciapiedi e deipassaggi pedonali nei tratti prospicienti i relativi ingressi. Il Sindaco può disporre con propria specifica ordinanza in caso di necessità l'obbligo di eseguire quanto indicato dal presente comma.

9) Le violazioni di cui ai commi 1), 5) e 6) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) Le violazioni di cui al comma 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00;

Alt. 16: Rami e siepi

1) i rami e le siepi privati prospicienti ad aree pubbliche devono essere potati ogni qualvolta si sporgano su area pubblica, a cura dei proprietari o locatari o dei titolari di un diritto reale di godimento. Gli stessi sono inoltre tenuti a rimuovere dalle aree pubbliche o di uso pubblico e dalle relative pertinenze ramaglie, foglie e simili che provengono da proprietà private.

2) Fermo restando la responsabilità del proprietario in caso di danni a terzi, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.

3) i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le operazioni di potatura non devono essere effettuate, di norma, durante il periodo riproduttivo degli uccelli; nel caso di necessita di intervento in tale periodo le operazioni devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Alt. 17: Pulizia fossati

1) i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Maggio e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre. E' escluso l'uso del fuoco per la pulizia.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DELLA QUIETE

ART. 19 DI VIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI

1. La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo.
Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane - cioè alterazione del benessere psico-fisico del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 20: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero

- 1) Su tutto il territorio comunale è vietato stazionare con veicoli dotati di gruppo frigorifero non alimentato ad energia elettrica in funzione per il raffreddamento di furgonatura isoterma.
- 2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, è consentito lo stazionamento dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni e, nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 dei giorni feriali, a distanze inferiori esclusivamente per operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.
- 3) E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare l'adozione dei necessari accorgimenti al fine del rispetto dei limiti previsti qualora ne venga accertato il superamento a seguito del funzionamento dei motori di cui al comma 1.
- 4) La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 21 ATTI VITA' RUMOROSE O FASTIDIOSE

1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti.
2. Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi del rumore o delle emissioni di cui sopra.
3. Il Sindaco, con ordinanza, potrà limitare ulteriormente l'orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività in esame.
4. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 22 TUTELA DELLA QUIETE

1. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
2. nella fascia oraria dalle 24 alle 7, negli spazi ed aree pubbliche nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di JuKe-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo autorizzazione in deroga.
3. Nella fascia oraria dalle 24.00 alle 7.00 sono vietati schiamazzi e" urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.
4. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna parK, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina
5. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rumori, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno
7. Nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 in inverno e dalle 13.00 alle 16.00 in estate, devono essere limitati i rumori domestici, le potature e gli sfalci con mezzi meccanico giochi rumorosi, al fine di consentire il riposo.
8. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 23 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

- 1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
- 2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;
- 3) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 24 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

- a.1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
- a.2) Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 comma 4 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione,¹ i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere

1

Art 155 NCDS comma 4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art 350 comma 2 del regolamento di attuazione NCDS. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art 155, comma 4 del codice deve essere intervallata a non può superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.

utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART.25 SPOSTAMENTI DI MATERIALI

Il carico, lo scarico ed il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 26 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee ex l.r. 15/2001 e succ. modif.

5. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART 27 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve richiedere specifico nulla osta e renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART.28 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE"

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

3) E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

- 4) E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
- 5) E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31.
- 6) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 29 USOO DI MACCHINE DA GIARDINO

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Di sabato e nei giorni festivi I dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART 30 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art 59 del regolamento del codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8, 00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

TITOLO 5: ANIMALI

Alt. 31: Animali di affezione

- 1) i proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali ed adeguate condizioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2005.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 450,00.

Alt. 32: Custodia e tutela degli animali.

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche e nelle aree gioco dei parchi pubblici;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) Con apposite regolamentazioni potranno essere determinate ulteriori modalità di tutela degli animali e comportamenti vietati, ai fini della salvaguardia del loro benessere.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi o di cessare l'attività vietata.

Art. 33: Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani di media e grossa taglia che si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto ed inoltre in occasione di fiere, eventi o feste dove sia presente una rilevante concentrazione di persone portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia e i cani adibiti a pubblica utilità (protezione civile) quando sono utilizzati per servizio e in fase di addestramento.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata, compresi i fondi agricoli chiusi).

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 34: Colonie Feline

1) I gatti liberi sul territorio sono protetti ai sensi della L. n. 281/91 ed ai sensi della L.R. dell'Emilia Romagna n. 27/00; è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

2) Si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presentando l'apposita scheda di censimento. L'Ufficio provvede a individuare le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo.

3) Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

4) Per le colonie così istituite è individuato un "referente di colonia". Il referente della colonia tiene sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

5) I gatti delle colonie feline vengono identificati con microchip, consegnato dal Comune al referente di colonia e registrati all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

6) In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo al veterinario dell'AUSL di spuntatura auricolare o applicazione del microchip.

Art. 35: Gestione colonie feline

1) I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili;

2) Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione;

3) I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline sono tenuti a

consegnare il censimento dei gatti liberi di propria competenza all'ufficio URP, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute;

4) I punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell'Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto;

5) E' vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda U.S.L., catturare gatti vaganti, spostare i punti di alimentazione, immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa, immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 50,00 ad euro 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/03 - Art. 7-bis, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie.

ART. 36 APICOLTURA

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato

7) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

Art. 37: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna,

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei propri prodotti.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi,

b) Il commercio itinerante di prodotti alimentari è subordinato all'osservanza, oltre che delle norme generali di igiene, alle ordinanze del Ministero della Sanità emanate in materia.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita per un periodo superiore ad un'ora salvo particolari autorizzazioni; trascorso tale periodo l'esercente l'attività deve spostare il veicolo o le strutture di vendita ad una distanza non inferiore a 150 metri dal punto in precedenza occupato;

c) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori e edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 38: Commercio su aree pubbliche - regime delle aree

- 1) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività può essere svolta osservando gli orari fissati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali in materia di orari di vendita e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.

Art. 39: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta ne' totalmente ne' parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire in originale le autorizzazioni all'esercizio dell'attività.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, separare il materiale riciclabile e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi non osserva le disposizioni dei commi 1) e 2) è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 40: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) i generi alimentari devono essere posizionati all'altezza indicata dalle leggi e dai regolamenti in materia di igiene e sanità.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato.
Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Le strutture utilizzate per l'esposizione, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, devono in ogni caso essere di materiali idonei ed integri e strutturati in modo tale da proteggere i

prodotti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte degli insetti e dal contatto del pubblico.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1) L'attività di somministrazione esercitata in aree esterne - pubbliche o private - ed attrezzate a tale fine con strutture permanenti e subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento, fatta salva la comprovata disponibilità delle aree private o l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003

2) La somministrazione con attrezzature temporanee in aree esterne pubbliche o private è soggetta ad apposita dichiarazione al Comune, fatta salva la comprovata disponibilità delle aree private o l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003 ad esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso.

3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 42: Esposizione dei prezzi

1) E' fatto obbligo a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal D. Lgs. n. 114/98, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo. Qualora i prodotti esposti siano identici è sufficiente l'uso di un solo cartello tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.

2) Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate nei commi precedenti, il prezzo per unità di misura. Per i prodotti esposti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. Il presente comma non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.)

3) Per i prodotti alimentari non esposti al pubblico forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.), l'obbligo di indicazione dei prezzi è assolto mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00.

Art 43 Vendita merci usate

In caso di vendita di merci usate, per tutelare il consumatore e consentirgli una scelta consapevole, è obbligatorio esporre bene in vista, cartelli di dimensioni non inferiori a cm. 29,7 x cm 42, (formato A3) di colore giallo fluorescente recanti l'apposita dicitura "MERCI USATE". 2.La merce usata dovrà essere tenuta ben separata da quella nuova, se presenti entrambe le tipologie sul banco di vendita. 3.In caso si tratti di capi di abbigliamento ed accessori, sarà necessario avere al seguito alternativamente: a.documentazione attestante che non è stato necessario procedere alla sanificazione dei capi prevista per il rispetto dei valori/limiti microbiologici imposti dal DM Ambiente 05/02/1998;b.certificato di sanificazione avvenuta. 4.I controlli effettuati dagli organi di vigilanza potranno prevedere anche campionature per la verifica del rispetto dei valori/limiti di cui al precedente punto 3). Il costo di detta campionatura sarà a carico del soggetto che effettua la vendita della merce usata. 5. E' comunque tassativamente vietata la vendita di stracci, rottami e materiali di recupero in genere

TITOLO 7: VARIE

Art. 44: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo.
- 2) Le violazioni di cui sopra, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00, oltre l'obbligo di cessare l'attività ed il sequestro delle somme indebitamente raccolte. Le somme sequestrate saranno devolute in beneficenza alle associazioni di volontariato registrate più rappresentative presenti sul territorio comunale.

Art. 45: Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. E inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita esclusivamente negli appositi spazi attrezzati. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando la durata massima della sosta ed il luogo in cui la sosta è consentita.
3. la sosta di autocaravan nelle strade, nelle piazze, non costituisce campeggio attendamento o simili secondo quanto indicato all'art 185 NCDS comma 2.²
4. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forzaPubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza
6. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00

Art 46 mantenimento aree private

Nei terreni ed aree ricomprese nei centri urbani od agglomerati urbani, ai proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo incolti e/o in stato di abbandono è fatto obbligo di mantenere le stesse pulite, rasate ed estirpazione delle erbe e sterpaglie.

La violazione alle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

TITOLO 8: SANZIONI

Art. 47: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative. La Giunta del comune può inoltre decidere di stabilire modifiche ed adeguamenti alle sanzioni del presente regolamento ivi compresa la facoltà prevista dal 2 comma dell'art. 16 della legge 689/81.

² Art 185 D.Lgs 285 30 aprile 1992.

La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo

2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge 689/81 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 689/81.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore.

4) Il ricorso effettuato ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.

5) La mancata esecuzione dell'obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pari all'importo massimo previsto dalla violazione contestata, e previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, e l'esecuzione coattiva dell'obbligo con i suoi agenti od organi. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6) L'applicazione delle sanzioni indicate nel presente Regolamento non esclude l'attivazione di procedimenti sanzionatori di altro genere (amministrativi o penali) qualora nella tipologia e/o gravità dei comportamenti si configurasse la natura di altro illecito o reato.

7) Le violazioni ai precetti di cui agli artt 4-5-6- se non diversamente puniti con previsioni normative, sono punite con l'applicazione di una sanzione compresa tra € 100,00 ed € 300,00.

8) Per le fattispecie per le quali non è prevista una sanzione amministrativa, si ritiene applicabile la sanzione compresa tra € 25,00 ed € 150,00.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48: Abrogazioni di norme.

1) Tutte le norme comunali che regolamentano le fattispecie contenute nel presente regolamento sono abrogate. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente regolamento.

Art. 49: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta ripubblicazione all'albo pretorio.

Art. 50: Norma finale

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.